

Con l'interpello n.10/2013 il Ministero del Lavoro risponde a due quesiti posti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Esso ha stabilito che è a carico dell'azienda il congedo per cure a favore dei lavoratori invalidi e che la novità del rinvio al regime economico delle assenze per malattia, previsto dalla nuova disciplina normativa (d.lgs.n.119/2011, in vigore dall'11 agosto 2011), si riferisce soltanto alle modalità di calcolo del trattamento economico senza, invece, comportarne il trasferimento degli oneri a carico dell'INPS. In risposta, invece, all'altro quesito nel quale si chiedeva se è possibile considerare, nel caso di fruizione frazionata del congedo, le assenze come unico episodio morboso di carattere continuativo per il calcolo del trattamento economico, il Ministero del Lavoro specifica che intende la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: Interpello Ministero del Lavoro n. 10 del 08/03/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)